


CERTIFICATO DI DIAGNOSI PER INDENNITÀ DI MALATTIA

(Certificato di malattia)



CERTIFICAZIONE

- **Attestazione di rispondenza al vero o di autenticità compiuta con un documento ufficiale, con un bollo o con una firma**
- **Una testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi**

CERTIFICATO DI DIAGNOSI PER INDENNITÀ DI MALATTIA

Per malattia, in ambito biologico / clinico si intende **una condizione patologica dinamica (processo patologico)**, ossia caratterizzata da una **evolutività**: con un inizio, un decorso ed una fine (per decesso, restitutio ad integrum o postumi permanenti).

La malattia differisce dalla “**anomalia**” o **stato patologico** ossia da una condizione patologica **statica ed imm modificabile**, dovuta ad alterazioni costituzionali (nanismo) ereditarie (trisomia 21) o ad altre cause croniche non riacutizzate (artrosi, diabete, ecc.).

CERTIFICATO DI DIAGNOSI PER INDENNITÀ DI MALATTIA

Perché dia diritto all' **indennità giornaliera**, occorre che l'infermità abbia *carattere generico*: è generica ogni malattia che non costituisce oggetto di un'altra particolare assicurazione sociale, quali sono quelle contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La **possibilità di interferenza con l'INAIL** deriva dal fatto che sono a carico di tale Istituto non solo le fasi iniziali, in cui sono definite le rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali, ma anche tutti i casi di ricadute (riacutizzazione dei postumi, o loro complicanze) entro 10 anni dalla costituzione della rendita, per gli infortuni e 15 anni per le malattie professionali, escluse la silicosi e l'asbestosi che sono *sempre* a carico ENAIL.

CERTIFICATO DI DIAGNOSI PER INDENNITÀ DI MALATTIA

Il rischio assicurato dall' Inps, per il quale lo stesso Istituto eroga l'indennità economica è *l'evento morboso che comporta incapacità al lavoro*, ovvero quell'alterazione attuale dello stato di salute, che richiede cure mediche e riposo e comporta un'incapacità lavorativa specifica (circolare INPS n. 134368 del 28/01/1981).

CERTIFICATO DI DIAGNOSI PER INDENNITÀ DI MALATTIA

L'incapacità lavorativa deve essere:

- *Assoluta* tale da rendere impossibile lo svolgimento dell'attività lavorativa
- *Specifica* rapportata al “suo” lavoro e non a “tutti” i lavori
- *Temporanea* che abbia durata limitata nel tempo

CERTIFICATO DI DIAGNOSI PER INDENNITÀ DI MALATTIA

Il certificato di malattia attestante l'inabilità al lavoro, rilasciato dal medico di medicina generale a un suo assistito, è considerato **atto pubblico**

e presuppone che **il medico abbia visitato il paziente** anche se il certificato non fa menzione della visita, con la conseguenza che risponde di **falso ideologico** (art. 479 c.p.) il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, secondo la sentenza n. 10430 del 4.11.1982 della Cassazione Penale, sez. V.

CERTIFICATO DI DIAGNOSI PER INDENNITÀ DI MALATTIA

La distinzione tra certificato falso e certificato errato ai fini della legge penale è stata definita dalla *sentenza del 18 marzo 1999 della Cassazione sezione Penale V*:

- - è **falsa la certificazione** che si basa su premesse oggettive non corrispondenti al vero,
- - è invece **errata la certificazione** se risulta inattendibile l'interpretazione data per motivare il giudizio clinico. Pertanto in caso di **Certificato erroneo** (dichiarazione in base alla propria convinzione peraltro errata *senza dolo*) *il medico non è più imputabile di falso ideologico.*



- La Cassazione con *sentenza del 14.12.1977* ha ritenuto colpevole del reato di cui all'art. **481 c.p. (falso ideologico)** il medico che compila un certificato di morte senza aver visitato la salma.
- Il *Tribunale di Modena con sentenza del 15.3.1964* ha stabilito la colpevolezza di cui all'art. **481 c.p.** a carico di un medico che aveva attestato il falso per rimuovere un ostacolo al trasporto della salma di un paziente deceduto, favorendo così i congiunti, pur senza trarne vantaggio personale, ma eludendo in tal modo le norme di polizia mortuaria, anche se per un fine apparentemente umanitario.

CERTIFICATO DI DIAGNOSI PER INDENNITÀ DI MALATTIA



Il certificato compiacente

E' la certificazione che tende con terminologia volutamente imprecisa e criptica ad alterare una situazione o minimizzandola o rendendola comunque sproporzionata.

- Tale certificazione, non corrispondendo a requisito di veridicità, da un punto di vista giuridico si configura sempre come dichiarazione mendace e perciò come **reato di falsità ideologica**
- Per la Corte di Cassazione (*sezione V sentenza 18 marzo 1999 numero 352*) le false attestazioni e certificazioni sull'esistenza o l'aggravamento di patologie rientrano nel contesto del **falso in atto pubblico**. Trattandosi di un **delitto contro la fede pubblica**, il reato è consumato con il solo rilascio del certificato, anche se il fine prefissato non viene raggiunto.

CERTIFICATO DI DIAGNOSI PER INDENNITÀ DI MALATTIA



Violazione del segreto professionale

I contenuti del certificato medico sono coperti dal segreto professionale ai sensi degli artt. 10, 11, 12 del *Codice di Deontologia Medica* e del *Decreto Legislativo 196 del 2003*.

Il contenuto della certificazione deve riportare ciò che il paziente consente che sia reso noto nel rispetto della privacy e del segreto professionale, ma ovviamente nei limiti della verità, chiarezza e completezza dei fatti.

La violazione del segreto, in assenza di giusta causa, è punita dall'art. 622 c.p. e/o, dall'art. 326 c.p.,

Lo stesso rilascio di certificazioni a soggetti diversi dall'interessato, senza il suo preventivo consenso, può costituire una forma di violazione del segreto professionale e della privacy.

problema

Si può rilasciare un certificato ad a una persona diversa dal richiedente?

- **Se il certificato è richiesto dal paziente e consegnato a lui direttamente, non si pongono problemi di riservatezza.**
- **se il certificato viene consegnato ad una persona diversa dal richiedente, il medico deve acquisire una delega scritta che lo autorizza a rilasciare il certificato nelle mani di un terzo.**
- **comunque, il certificato deve essere consegnato dal medico o da un suo incaricato (ad esempio la segretaria), ma non deve essere lasciato in luoghi dove non si possa essere sicuri che il ritiro venga effettuato dal diretto interessato**

criticità normativa e deontologica nella certificazione



problema

Certificare sempre?... Certificare tutto?

Il C.D. (art. 24) impone al medico di rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici **direttamente constatati e/o oggettivamente documentati.**

quindi

redigere il certificato solo con affermazioni che derivano da **constatazioni dirette, personalmente effettuate** (ad esempio tramite la visita medica), oppure sulla base di documentazione oggettiva (ad esempio sulla base di referti oggettivi).

Il medico può rifiutarsi di certificare?

Il C.D. impone al medico di rilasciare al paziente le certificazioni sul suo stato di salute.

Per cui...

- altrettanto ovviamente, **deve rifiutarsi** di certificare fatti che egli sappia non corrispondenti al vero.
- il medico può e **deve rifiutarsi** di certificare fatti che egli non abbia constatato personalmente o che non siano supportati da riscontri oggettivi.
- **deve rifiutarsi** di certificare nei casi in cui la legge prevede che il certificato possa essere rilasciato solo da colleghi rivestiti di particolari qualifiche.

Sanità La sentenza: non ci si può fidare di quello che dice il paziente. Così si evitano comportamenti illeciti

Certificati «facili», medico sospeso

La Cassazione: attestato di malattia senza visita, un mese di stop

ROMA — Se il medico di famiglia non visita il malato e certifica le parole del suo assistito rischia un mese di stop. Lo hanno deciso i giudici di Cassazione nella sentenza numero 3705/12, pubblicata ieri dalla terza sezione civile. Dubbi e perplessità, però, arrivano da Roberto Lala, presidente dell'Ordine dei medici di Roma e Provincia: «Bisognerebbe capire che cosa si intende per visita — precisa —. Di certo non possiamo fare una valutazione passiva di quello che ci viene detto. Comunque mi sembra un giudizio un po'

porta il sito Cassazione.net, il camice bianco convenzionato con il Servizio sanitario nazionale non può limitarsi ad attestare quello che viene raccontato dal paziente: in sostanza

dalla Suprema Corte puntano il dito contro quei medici che chiudono un occhio con i lavoratori malati immaginari, ma veri professionisti dell'assenteismo. È infatti escluso che possa ammettersi l'esistenza di certificati di tipo «amnestico», in cui il medico si limiterebbe ad attestare quanto sostenuto dal cliente

re certificazioni, non sono diagnostici — sottolinea il dottor Lala —. La visita poggia su due pilastri: i segni e i sintomi. I primi sono il frutto dell'esame clinico del paziente, composto da ispezione, palpazione, percussione e auscultazione. I sintomi sono i problemi che vengono riferiti dal cittadino. Alla fine formuliamo la nostra diagnosi in una scala di valutazione nosologica».

Non bisogna dimenticare, a questo proposito, che la prestazione del medico nel giustificare l'assenza del lavoratore

la natura «amnestica» di questo tipo di certificati, che sarebbero soltanto parvenze di attestazioni dal momento che proprio nulla certificano, limitandosi ad asseverare le dichiarazioni del (presunto) malato. In questo modo, infatti, secondo i giudici della Suprema Corte, il medico si presta a ingenerare il dubbio che l'assenza sia giustificata da una malattia accertata.

Dall'Ordine dei medici di Roma, però, replicano: «Non sempre la diagnosi è il frutto di una visita — spiega il dottor Lala —. Il medico si basa

La certificazione è cambiata?

... la norma deontologica mai modificata e non derogabile prevede che il medico rilasci una certificazione attestando solo quanto ha potuto direttamente constatare

Quindi...

presuppone **un diretto rapporto interpersonale** tra medico certificante e soggetto richiedente

Certificare sempre?... Certificare tutto?

Codice deontologico (art. 24)

D.Leg.vo n°150 27/10/2009

Codice deontologico (art. 24)

Art. 24 Certificazione.

Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente costatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.

Art. 25 Documentazione clinica.

Art. 26 Cartella clinica.

D.Leg.vo n°150 27/10/2009

D.Leg.vo n°150 27/10/2009

Art. 55-quinquies (**False attestazioni o certificazioni**)

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero **giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia** è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa da 400 a 1600

e la medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del reato

D.Leg.vo n°150 27/10/2009

D.Leg.vo n°150 27/10/2009

Art. 55-quinquies (**False attestazioni o certificazioni**)

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il SSN il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione.

Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano **dati clinici non direttamente costatati né oggettivamente documentati.**

problema

**... ma quali problematiche comporta la
necessità di certificare “dati clinici
oggettivamente documentati?””**

Come documentare oggettivamente il malessere psicofisico o una sintomatologia vissuta come invalidante dal paziente, ma che non ha estrisecazione clinica valutabile?

da evitare!

un ricorso massiccio o ingiustificato in termini di salute ad accertamenti diagnostici mirato solo ad oggettivare la sintomatologia riferita

Cosa fare allora?

Il medico prende atto della sintomatologia in quanto tale e rilascia la certificazione con la precisazione che la stessa è riferita e così la rende oggettiva

a condizione che

1. prognosi brevi
2. attenzione a richieste frequenti e ripetute



Influenza stagionale...

Come si cura (ministero della salute):

farmaci sintomatici, come gli antipiretici o gli antiinfiammatori e riposo assoluto per almeno 4-5 giorni.

...e il paziente ovviamente telefona al medico chiedendogli non tanto una visita quanto il certificato di malattia

Sanità La sentenza: non ci si può fidare di quello che dice il paziente. Così si evitano comportamenti illeciti

Certificati «facili», medico sospeso

La Cassazione: attestato di malattia senza visita, un mese di stop

ROMA — Se il medico di famiglia non visita il malato e certifica le parole del suo assistito rischia un mese di stop. Lo hanno deciso i giudici di Cassazione nella sentenza numero 3705/12, pubblicata ieri dalla terza sezione civile. Dubbi e perplessità, però, arrivano da Roberto Lala, presidente dell'Ordine dei medici di Roma e Provincia: «Bisognerebbe capire che cosa si intende per visita — precisa —. Di certo non possiamo fare una valutazione passiva di quello che ci viene detto. Comunque mi sembra un giudizio un po'

porta il sito Cassazione.net, il camice bianco convenzionato con il Servizio sanitario nazionale non può limitarsi ad attestare quello che viene raccontato dal paziente: in sostanza

dalla Suprema Corte puntano il dito contro quei medici che chiudono un occhio con i lavoratori malati immaginari, ma veri professionisti dell'assenteismo. È infatti escluso che possa ammettersi l'esistenza di certificati di tipo «amnestico», in cui il medico si limiterebbe ad attestare quanto sostenuto dal cliente

re certificazioni, non sono diagnostici — sottolinea il dottor Lala —. La visita poggia su due pilastri: i segni e i sintomi. I primi sono il frutto dell'esame clinico del paziente, composto da ispezione, palpazione, percussione e auscultazione. I sintomi sono i problemi che vengono riferiti dal cittadino. Alla fine formuliamo la nostra diagnosi in una scala di valutazione nosologica».

Non bisogna dimenticare, a questo proposito, che la prestazione del medico nel giustificare l'assenza del lavoratore

la natura «amnestica» di questo tipo di certificati, che sarebbero soltanto parvenze di attestazioni dal momento che proprio nulla certificano, limitandosi ad asseverare le dichiarazioni del (presunto) malato. In questo modo, infatti, secondo i giudici della Suprema Corte, il medico si presta a ingenerare il dubbio che l'assenza sia giustificata da una malattia accertata.

Dall'Ordine dei medici di Roma, però, replicano: «Non sempre la diagnosi è il frutto di una visita — spiega il dottor Lala —. Il medico si basa

come uscirne non derogando dal principio deontologico fondamentale di constatare direttamente la situazione clinica del paziente...

senza dare un carico di lavoro non necessario ai MMG, già abbondantemente impegnati nella gestione di importanti patologie croniche, nella ADI, nella assistenza domiciliare ai malati terminali...

per ora solo...proposte

- modificare la norma deontologica e/o di legge
- proporre l'applicazione della auto certificazione della sintomatologia invalidante per il paziente per brevi periodi (2-3 giorni)...
 - a favore di questa proposta si fa notare che in campo amministrativo l'autocertificazione è ammessa anche per provare ben più rilevanti condizioni personali (patente, laurea, residenza ecc..)
 - contro questa proposta è da considerare che tali certificati con questa durata sarebbero difficilmente verificabili
- certificati on line al domicilio del paziente? Una opportunità per far venire il paziente in studio (appuntamento)

in Italia

per ora solo...proposte

in Italia

Sai cosa diceva quel tale?

In Italia sotto i Borgia, per trent'anni, hanno avuto assassini, guerre, terrore e massacri, ma hanno prodotto Michelangelo, Leonardo Da Vinci e il Rinascimento.

In Svizzera hanno avuto amore fraterno, cinquecento anni di pace e democrazia, e che cosa hanno prodotto? Gli orologi a cucù.

(Orson Welles – The Third Man 1949)